

TI_GERICHTE 52.2019.260 vom 9. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.260

FR: TI_GERICHTE 52.2019.260 du 9 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.260 del 9 luglio 2019

Regeste

Progetto stradale per la costruzione di una passerella ciclopedonale - carenza di legittimazione attiva in prima sede

Erwägungen

E. 1

non ha dimostrato in modo sufficiente di fare un uso più o meno regolare della tratta in questione ai sensi della citata giurisprudenza; che, manifestamente, la contestata passerella non comporta uno spostamento del traffico a lei pregiudizievole, di modo che neppure sotto questo profilo la legittimazione dell'insorgente potrebbe venir ammessa; che di conseguenza, posto che il luogo dove risiede la ricorrente non si trova nelle immediate vicinanze dalla progettata passerella, essa non dimostra in alcun modo di porsi in una relazione rilevante e speciale con tale manufatto, che giustifichi il suo interesse a ricorrere, né tanto meno spiega in che cosa diverga la sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di una qualsiasi altra persona residente nel suo quartiere e facente capo alla struttura; che benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27), ciò che in concreto non è avvenuto; che a titolo abbondanziale si rileva come la ricorrente lamenti inoltre di subire un pregiudizio dal fatto che, rispetto al percorso attuale, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, di cui, come visto, asserisce fare sovente uso soprattutto in veste di pedone, di un centinaio di metri, allungando "(...) di parecchi minuti la durata del percorso" (cfr. opposizione, pag. 3); che tale affermazione risulta inesatta nonché manifestamente esagerata; che infatti rispetto al percorso attuale, che, calcolato dall'imbocco da via _____ ad Ascona fino al ricongiungimento a via _____ a Locarno, ammonta a circa 350 m, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, calcolato secondo le medesime modalità, di (soli) circa 50 m, ciò che in tutta evidenza non comporta l'impiego di "una quindicina di minuti in più" (cfr. opposizione, pag. 3) per raggiungere Locarno; che in ogni caso l'allungamento del percorso di 50 m non è atto a suffragare la sua legittimazione attiva, trattandosi di un aggravio del tutto irrisorio, ritenuto che essa quantifica in circa 30-35 minuti il tempo necessario per raggiungere a piedi da casa sua Piazza Grande a Locarno; che tale aggravio, che corrisponde a un tempo di percorrenza di meno di un minuto [cfr. [https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_di_grandezza_\(velocità\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_di_grandezza_(velocità))], interessa peraltro tutti gli abitanti del suo quartiere; che nella misura in cui la ricorrente insiste sulla minore sicurezza stradale del progetto litigioso così come sulle sue ripercussioni sull'ambiente e sui suoi costi, e quindi sulla tutela di meri interessi pubblici a un'asserita corretta applicazione del diritto, manifestamente non è toccata in maniera distinta da un qualsiasi altro cittadino (DTF 137 II 30 consid. 2.2.3; STF 1C_527/2016 del

29 novembre 2016 consid. 2.3); che in base a queste considerazioni è dunque a ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile la sua opposizione; che il ricorso va pertanto respinto; che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisoriale; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.